

(N. 1409)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1956 (V. Stampato N. 1714)

d'iniziativa del Deputato VILLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1956

**Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra
nei concorsi per il conferimento delle farmacie.**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle già esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza,

a parità di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono più usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.

I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio.